

proposta di legge n. 260

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 23 ottobre 2012

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1971, N. 3
“ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI
DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE”

Signori Consiglieri,

L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato situati nell'ambito territoriale della regione, è stata istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario" con la l.r. 16 dicembre 1971, n. 3. Attualmente l'imposta si applica alle concessioni del demanio marittimo nella misura del 10 per cento del canone di concessione.

In merito è insorta controversia tra la Regione e l'autorità portuale sull'applicabilità di tale imposta regionale alle concessioni demaniali rilasciate dalla predetta Autorità; l'autorità portuale di Ancona contesta la legittimità dell'imposizione regionale de qua sul presupposto che la stessa

andrebbe ad incidere significativamente in un ambito che la legge 84/1994 affida ad un ente pubblico statale; rappresenterebbe un costo aggiuntivo per i concessionari collegato alla misura del canone, il quale in sostanza viene modificato senza che l'ente gestore possa operare alcuna scelta in proposito, con conseguente lesione dell'autonomia dell'Autorità portuale.

Osservato che le altre amministrazioni regionali né applicano, né riscuotono l'imposta in argomento nelle circoscrizioni delle Autorità portuali, come la struttura competente della Giunta potrà confermare o in parte rettificare.

Considerato, altresì, che l'applicazione della predetta imposta rischierebbe di aggravare la situazione economica delle imprese operanti nell'area portuale, ritengo opportuno l'esclusione di questa imposta alle concessioni di demanio marittimo amministrativo da Autorità portuali.

Art. 1*(Modifica alla l.r. 3/1971)*

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Esclusione)

1. L'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 3 non si applica alla concessione del demanio marittimo amministrativo da Autorità portuali, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).”.